

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 24

Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria.

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Art. 1

(Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione dei pazienti diabetici su tutto il territorio calabrese, istituisce il Registro regionale dei pazienti diabetici della Regione Calabria (RRDC), nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia e i dati clinici regionali.
2. Il RRDC è attivato, quale strumento per la ricerca epidemiologica, l'analisi dell'incidenza e della prevalenza del diabete e delle sue complicanze croniche, i costi diretti e indiretti, l'analisi del diabete in gravidanza, la presenza di altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e per la malattia diabetica nell'adulto e nell'età pediatrica, per le seguenti fasce di età:
 - a) pediatrica (0-17 anni);
 - b) adulti (18-65 anni);
 - c) geriatrica (oltre i 65 anni).
3. Ai fini dell'ottimale comprensione epidemiologica, della definizione dei bisogni dei soggetti diabetici, della migliore allocazione delle risorse e dell'ottimizzazione della spesa sanitaria, il RRDC è articolato in cinque sezioni provinciali, allocate presso la direzione strategica di ciascuna delle aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia e alimentate dai servizi di diabetologia delle aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale (SSR).
4. Le ASP individuano, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, tra il personale in servizio con competenze in materia, i referenti delle rispettive sezioni provinciali del RRDC e il personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività delle medesime sezioni.
5. Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento delle sezioni provinciali del RRDC. In linea con le finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, le finalità programmatiche del RRDC sono le seguenti:
 - a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati statistici provenienti dai flussi informativi nel campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di diabete che si verificano nella popolazione della Regione;
 - b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali e internazionali, di ricerca anche transnazionale in diabetologia;
 - c) essere di supporto ai Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per la malattia diabetica nell'adulto e nell'età pediatrica;
 - d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione della appropriatezza dei trattamenti terapeutici in diabetologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente diabetico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza;

- e) consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazione per l'attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce, quali screening delle patologie cardio-metaboliche e dell'obesità;
- f) monitorare l'efficacia dei programmi di screening tradizionali o sperimentali attivi e operativi presso le ASP;
- g) monitorare i principali fattori di rischio comuni alle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e l'identificazione precoce e la presa in carico di soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT o affetti da patologia in raccordo con le azioni del Piano nazionale cronicità;
- h) realizzare l'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Calabria.

Art.2

(Coordinamento delle Sezioni provinciali del RRDC)

1. Il Coordinamento regionale della rete assistenziale diabetologica, già ricostituito come da Programma operativo 2022-2025 adottato con DCA n. 162 del 18 novembre 2022, ha il compito di coordinare le sezioni provinciali del RRDC.
2. Il Coordinamento di cui al comma 1, di seguito indicato come Coordinamento regionale, sentiti i referenti delle sezioni provinciali del RRDC, provvede a selezionare e fornire a ogni sezione provinciale le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento: anagrafe (sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi informatizzati presenti sul territorio della Regione Calabria in materia di ospedalizzazione per complicanze da diabete.
3. Il Coordinamento regionale verifica con periodicità annuale la qualità e la completezza delle attività svolte da ogni sezione provinciale del RRDC. Le attività del Coordinamento regionale e delle suddette sezioni provinciali sono disciplinate dal regolamento regionale che la Giunta approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Coordinamento regionale monitora e valuta l'operato delle sezioni provinciali del RRDC, proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali problematiche.

Art. 3

(Iniziative regionali per la prevenzione del diabete)

1. In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione, workshop di approfondimento, di ricerca e laboratori progettuali volti a portare all'attenzione pubblica il problema del diabete, come prevenirlo e riconoscerlo e diffondere la cultura di uno stile di vita sano e corretto.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 il Consiglio e la Giunta regionale ospitano presso le proprie sedi istituzionali convegni sul tema del diabete, su come prevenirlo e riconoscerlo, organizzati anche con la collaborazione degli enti locali, della Città metropolitana di Reggio Calabria e delle associazioni del territorio che si occupano di diabete, sport e alimentazione.
3. Il Consiglio regionale promuove, inoltre:
 - a) iniziative educative sulla alimentazione e sul corretto stile di vita con l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;

- b) campagne educative mirate a informare sulle scelte di stile di vita salutari e sull'importanza della dieta equilibrata e dell'attività fisica costante, anche in collaborazione, previa intesa, con gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
 - c) attività di screening gratuite con medici e infermieri dei servizi di diabetologia delle ASP del SSR, previo accordo con le medesime ASP;
 - d) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media.
4. Il 14 novembre di ogni anno, i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale dedicano una apposita sezione all'attività di prevenzione del diabete.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Coordinamento regionale, presenta alla Commissione consiliare competente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.
2. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:
 - a) livello raggiunto relativo alla mappatura delle patologie nel territorio regionale;
 - b) interventi in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening;
 - c) criticità riscontrate nella gestione del RRDC, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;
 - d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;
 - e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.